CAMERA DEI DEPUTATI N. 595-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **FIETTA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 maggio 1949 *(Stampato n. 285)*

d'iniziativa dei Senatori BOSCO LUCARELLI, GRAVA, VARRIALE, LANZARA MERLIN UMBERTO, VISCHIA, PEZZINI, LEPORE, MAGLIANO

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 maggio 1949

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (Gruppo *B*)

Presentata alla Presidenza il 10 ottobre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 22 luglio scorso, la vostra Commissione di giustizia, prendeva in esame il disegno di legge, già approvato dal Senato, riguardante la soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo *B*), e, respinta la istanza di sospensiva, procedeva all'approvazione del disegno stesso. Con ciò si è ritenuto di compiere un atto di giustizia perché, mentre la pratica quotidiana degli uffici giudiziari dimostra come il rendimento di lavoro degli aiutanti di cancelleria non sia di nulla inferiore a quello prestato dai funzionari ordinari, con assoluta identità di attribuzioni e di compiti, ad essi tuttavia si è sempre mantenuto un ingiustificato trattamento di sfavore, sia con una forte sproporzione di stipendi, sia con una disuguale ripartizione dei proventi di cancelleria. Da notare che, fin dalla sua istituzione mediante decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, tale ruolo si giustificava come richiesto da esigenze di servizio (l'organico dei funzionari del gruppo *B*, malgrado le gravi esigenze degli

uffici giudiziari, veniva ridotto di ben 1100 posti); in realtà, secondo dichiarazioni fatte alla Camera nella seduta del 25 marzo 1933, il provvedimento mascherato da necessità di personale d'ordine, si basava sull'esclusivo presupposto di rendere possibile il miglioramento di carriera del gruppo superiore (*B*). Oltre a questo esplicito riconoscimento, si aggiunga che nella relazione al decreto-legge 14 novembre 1926, relativo ai proventi di cancelleria, si provvedeva alla divisione in parti eguali dei proventi stessi fra tutti i funzionari, riconoscendo in tal guisa che praticamente non esisteva alcuna differenza nella distribuzione del lavoro fra le due categorie.

Il rilievo è stato fatto, con carattere di riconoscimento ufficiale, anche dall'attuale Guardasigilli, che con nota del 27 marzo 1948, n. 850 del capo di gabinetto del Presidente della Repubblica alla presidenza della categoria degli aiutanti, proponeva la soppressione degli aiutanti del gruppo *C*, riconoscendo la sostanziale identità delle funzioni disimpegnate dai cancellieri e dagli aiutanti, che come tali avevano diritto ad una parità di trattamento.

Coll'attuale disegno di legge si sopprime il ruolo transitorio, e si consente, con opportune cautele, il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei cancellieri. Tale passaggio diventa immediato per coloro che già sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'ingresso alla carriera del gruppo *B*.

Per coloro che ne sono sprovvisti, si è fissato un termine di dieci anni dall'ingresso in carriera, ed entro cinque dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che non fossero ritenuti idonei per il passaggio nel gruppo *B*, saranno invece mantenuti nel ruolo transitorio.

Sono da ultimo dedotte alcune norme relative alle vacanze che si verificassero nel ruolo aiutanti, aumentando gradualmente il numero dei posti nel ruolo dei cancellieri e segretari per mantenere integra l'attuale misura della dotazione organica di tutto il personale delle cancellerie e segreterie.

Si aggiunga che il provvedimento, il quale consente il passaggio in blocco da una categoria ad un'altra, presenta un carattere assolutamente eccezionale, perché non soltanto si accolgono legittime rivendicazioni, ma si ripara ad una palese ingiustizia che da lunghi anni colpiva una benemerita classe di funzionari ai quali si negava quel trattamento giuridico ed economico a cui hanno diritto.

FIETTA, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *C*) istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso, ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti.

ART. 2.

Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B* dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutino, la quale tiene conto:

1° del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2° delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero il parere è dato dal Capo dell'Ufficio.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X.

Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di Cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi X e IX del gruppo *B*, si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B*, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera, ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Gli autanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

ART. 7.

Identico.

È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto, rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo *C*, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

ART. 8.

Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi IX, X e XI è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verifichino nel ruolo transitorio degli aiutanti.

Il ruolo di grado XI dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi IX, X e XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 11.

Identico.